



OGGETTO: DICHIARAZIONE RELATIVA UTILIZZO ACQUA POTABILE.

I L S I N D A C O

- **VISTA** l'ordinanza n. 5/2018, emessa in data 31 ottobre 2018, prot. n. 2952 per il divieto di utilizzo acqua potabile dell'acquedotto comunale di Garniga Terme, per crisi funzionale delle sorgenti superficiali;
- **VISTI** gli ultimi rapporti di prova, che riportano la dichiarazione di conformità, delle analisi effettuate sui campioni di acqua prelevati in data 7 novembre e 12 novembre 2018, dagli acquedotti comunali, dalla Dolomiti Energia Holding Spa, con sede a Rovereto in Via Manzoni 24;
- **VISTI** inoltre i risultati dell'analisi chimica effettuata sui campioni prelevati in data 3 novembre 2018, eseguita a seguito delle segnalazioni di diversi utenti in merito alla non gradevolezza della qualità dell'acqua;
- **CONFERMATA** la presenza di molecole di trialometani (THMs) nell'acqua destinata al consumo umano, soprattutto come risultato della reazione del cloro in presenza di una notevole quantità di materia organica presente naturalmente nelle acque grezze;
- **TENUTO** conto però che la quantità di THMs che si è formata in relazione alla concentrazione del cloro, degli acidi umici e degli ioni bromuro, della temperatura e del pH non è in concentrazione allarmante;
- **RITENUTO** quindi il venir meno delle premesse dell'ordinanza sopra citata;
- **VISTO** l'art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

C O M U N I C A

che a seguito della dichiarazione di conformità, delle analisi effettuate sui campioni d'acqua prelevati in data 7 novembre e 12 novembre 2018 dagli acquedotti comunali,

REVOCA

l'ordinanza n. 5/2018 di data 31 ottobre 2018, con la quale si disponeva il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua potabile dell'acquedotto comunale.

PRECISA

che avverso al presente atto sono ammessi i seguenti ricorsi:

amministrativo al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, entro 30 giorni;

giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lett. B della Legge 06.12.1971, n. 1034.



IL SINDACO
Valerio Linardi